

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8618 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: VENEGONI ANDREA

Data pubblicazione: 28/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 10381-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

REIBALDI ELVIRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO CECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESIDIO GUALTIERI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM.TRIB.REG. di L'AQUILA, depositata il 02/03/2011;

2018

4990

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA
VENEGONI.

RITENUTO CHE

L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di Reibaldi Elvira, ritenendo che la stessa non avesse dichiarato una plusvalenza realizzata nell'anno 1999 (da esporre nella dichiarazione presentata nell'anno 2000) dalla compravendita di un terreno agricolo in Cerignola (FG) del quale era proprietaria per un sesto dell'intero, atteso che a fronte del valore dichiarato di lire 100.000.000 l'ufficio aveva accertato, ritenuta la natura edificatoria del terreno, il maggior valore di lire 1.111.142.000, ai fini dell'imposta di registro con plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi di lire 172.568.000 e maggiore imposta da recuperare di lire 40.692.000.

La contribuente impugnava l'avviso e la CTP accoglieva il ricorso, non ravvisando la natura edificatoria del terreno; la CTR dell'Abruzzo ugualmente rigettava l'appello dell'ufficio.

Contro quest'ultima sentenza ricorreva a questa Corte l'ufficio sulla base di due motivi.

Nelle more della costituzione l'ufficio faceva presente che il plico contenente l'atto da notificare veniva restituito inevaso per irreperibilità del destinatario, e dava atto del fatto che vi era stata una variazione del domicilio eletto della contribuente, per cui provvedeva a notificare nuovamente l'atto presso il nuovo domicilio.

La contribuente si è costituita con controricorso, con cui ha eccepito la tardività del ricorso.

L'ufficio e la contribuente hanno presentato memorie per l'udienza del 19.12.2018.

CONSIDERATO CHE

Il contribuente in controricorso eccepisce la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza di appello.

Il ricorso, in effetti, appare tardivo.

Nella specie, emerge dagli atti che il primo ricorso è stato notificato il 17.4.2012 (e tale notifica sarebbe stata tempestiva se fosse andata a buon fine, perché la sentenza impugnata è stata depositata il 2.3.2011, per cui il termine annuale di un anno, con l'aggiunta di quarantasei giorni per il periodo feriale, scadeva il 18.4.2012); la prima notifica, però, non è andata a buon fine per irreperibilità, ed è stata inviata la

comunicazione di avvenuto deposito (CAD); la irreperibilità emerge, secondo quanto risulta dalla cartolina, già il 18.4.2012 o 19.4.2012.

La nuova notifica, positiva, avviene in data 28.5.2012, quindi certamente ben oltre il termine annuale comprensivo della sospensione feriale.

Riguardo a tali situazioni, questa Corte a Sezioni Unite (n. 14594 del 2016) ha avuto modo di affermare

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

In base alla suddetta sentenza delle SSUU, quindi, la nuova notifica avrebbe dovuto avere luogo entro trenta giorni (metà del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325), decorrenti da quando il notificante ha avuto notizia dell'esito negativo della prima notifica.

Nel caso di specie, in memoria l'ufficio deduce di avere avuto conoscenza di tale esito negativo solo il 10 maggio. La prova consisterebbe nel documento allegato con la memoria denominato "distinta di restituzione".

Tuttavia, nella specie si può, in primo luogo, dubitare della sussistenza del presupposto che secondo la sentenza delle sezioni unite è necessario per poter procedere in maniera valida alla nuova notifica dopo il fallimento della prima, e cioè che quest'ultima non sia andata a buon fine "per ragioni non imputabili al notificante".

Il difensore della contribuente ha eccepito, infatti, la negligenza dell'ufficio nel compimento della prima notifica, effettuata nello studio de L'Aquila, quando il difensore dell'epoca si era dovuto trasferire a causa delle note vicende conseguenti al sisma del 2009.

Al riguardo, questa Corte, nell'intento di dare concretezza al concetto di "non imputabilità" al notificante dell'esito negativo della prima notifica, ha preso in considerazione varie ipotesi che si sono poste nella pratica, ed ha affermato al riguardo che

Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Sez. II, n. 15056 del 2018).

Non si tratta di principio nuovo, perché, come rilevato anche dalla resistente in memoria, era stato già affermato in precedenza; si veda, in particolare, Sez. II, n. 20527 del 2017.

Nel caso di specie, non è contestato che il domicilio del difensore si fosse spostato, ma sempre all'interno della città de L'Aquila. L'Agenzia, anche tramite il suo ufficio territoriale, aveva dunque la possibilità di effettuare un controllo sul domicilio prima della notifica.

Già applicando tale giurisprudenza, pertanto, mancherebbe il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinotificare entro il termine fissato dalle Sezioni Unite nella metà di quello di cui all'art. 325 c.p.c.

Nel caso di specie, poi, la vicenda presenta delle peculiarità legate al luogo della notifica, e cioè la città de L'Aquila.

Come evidenziato sopra, la contribuente ha specificamente rilevato la mancanza di diligenza dell'ufficio nel compimento della prima notifica, essendo del tutto prevedibile che un immobile sito a L'Aquila potesse non essere più abitato nel 2012.

L'argomento è condivisibile. Non è, infatti, per nulla illogico ritenere che la notorietà nazionale – e addirittura internazionale – di quanto avvenuto in città nel 2009, ed in particolare del sisma e delle condizioni della città, avrebbe imposto, come comportamento diligente, prima di effettuare la notifica, una verifica da parte del notificante della possibilità di compierla con successo, non essendo certamente imprevedibile che molti edifici della città fossero rimasti vuoti nei mesi, ed anche anni, successivi all'evento naturale.

Il tutto, senza considerare che il documento prodotto in memoria dall'Agenzia per dimostrare di avere avuto consapevolezza della fallita notifica solo in data 10.5.2012, Proc. n. 10381/12

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

circostanza – nella prospettazione di parte - determinante per stabilire la regolarità della notifica successiva, appare di non chiara provenienza. Lo stesso, infatti, non reca alcuna intestazione che ne indichi la provenienza dal soggetto che ha provveduto alla notifica, Poste Italiane; la sola indicazione di "Roma Trastevere" non è di per sé necessariamente indice che provenga dall'ente; inoltre, lo stesso – che conferma l'esito negativo della prima notifica in data 19.4.2012 - reca tra i riquadri che lo compongono anche quello relativo alla "data dell'udienza", circostanza che lo fa apparire ancora meno riconducibile all'ente notificante.

In aggiunta alle considerazioni sopra esposte – già di per sé assorbenti - sulla assenza di diligenza nel compimento della prima notifica, quindi, l'affermazione dell'ufficio di essere venuto a conoscenza dell'esito negativo della stessa solo in data 10.5.2012 non appare provata con certezza.

Il ricorso deve, pertanto, essere considerato tardivo.

Le spese seguono la soccombenza; sono, pertanto, a carico del ricorrente e si liquidano in euro 4.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, ed al 15% per spese generali oltre agli oneri di legge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018.

Il Presidente